

**PROTOCOLLO TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE
DOGANE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI
REQUISITI SANITARI PER L'ESPORTAZIONE DI SEME
BOVINO DALL'ITALIA ALLA CINA**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (di seguito “la Parte italiana”) e l’Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata “la Parte cinese”) hanno raggiunto la seguente intesa in materia di requisiti sanitari per l’esportazione di seme bovino dall’Italia alla Cina.

Articolo 1

La Parte italiana sarà responsabile della quarantena e dell’ispezione dei tori donatori, degli animali teaser e del seme bovino da esportare in Cina e del rilascio dei certificati sanitari:

1.1. Dopo aver ricevuto la licenza di importazione per ogni partita di seme bovino da esportare in Cina rilasciata dalla Parte cinese, la Parte italiana può dare inizio alla quarantena e all’ispezione dei tori donatori, degli animali teaser e delle condizioni di raccolta del seme in conformità con il presente Protocollo.

1.1.1 Ogni permesso di importazione può consentire l’importazione di una sola partita di seme bovino.

1.1.2 La Parte italiana è responsabile per la quarantena e l’ispezione e il rilascio del certificato sanitario ai sensi di questo Protocollo.

1.2. La Parte italiana fornirà in anticipo alla Parte cinese un modello di certificato sanitario per l’approvazione della Parte cinese prima che sia adottato.

1.2.1 Il certificato sanitario includerà quanto segue:

1.2.1.1 Dichiarazione che tutti i requisiti di quarantena e relativi ai controlli sanitari indicati nel presente Protocollo sono stati rispettati;

1.2.1.2 Nome, numero di riconoscimento e indirizzo del centro di fecondazione artificiale (di seguito denominato FA), compresa la raccolta e/o la conservazione;

1.2.1.3 Nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;

1.2.1.4 Nome e numero di identificazione del toro donatore;

1.2.1.5 Numero delle paillettes;

1.2.1.6 Marchi di identificazione delle paillettes con la data di raccolta e il numero di identificazione dei tori donatori;

1.2.1.7 Metodi di diluizione e concentrazione finale di spermatozoi attivi;

1.2.1.8 Componenti del liquido di diluizione, relative proporzioni di antibiotici aggiunti (non meno di 500 µg di streptomina per ml di diluizione finale, 500 UI di penicillina per ml di diluizione finale, 150 µg di lincomicina per ml di diluizione finale, 300 µg di spectinomicina per ml di diluizione finale o qualsiasi combinazione alternativa di antibiotici con un effetto equivalente contro campylobacter, leptospire e micoplasma) e l'elenco degli altri ingredienti;

1.2.1.9 Risultati degli esami clinici, metodi e risultati dei test;

1.2.1.10 Marchi e sigilli sui contenitori per il trasporto del seme;

1.2.1.11 Data di rilascio del certificato sanitario, nome [dattiloscritto] e firma del veterinario ufficiale;

1.2.1.12 Timbro ufficiale della Parte italiana.

1.2.1.13 Ogni partita di seme destinata all'esportazione sarà raccolta, trattata, immagazzinata, imballata, sigillata e trasportata sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

1.2.2 Il certificato sanitario sarà redatto in originale e in almeno due copie.

1.2.3 Il certificato sanitario sarà scritto in italiano, cinese, inglese. Le versioni scritte a mano o alterate non sono valide.

1.2.4 Il certificato sanitario originale accompagnerà i lotti di seme e arriverà in Cina contestualmente.

1.2.5 Se un lotto di seme arriva nel porto d'ingresso nella Repubblica Popolare Cinese con un certificato sanitario non valido o senza un certificato sanitario, il lotto di seme sarà restituito o distrutto.

Articolo 2

2.1. La Parte italiana conferma che sull'intero territorio italiano non si registrano casi di afta epizootica, peste bovina, dermatite nodulare contagiosa, pleuropolmonite bovina contagiosa e peste dei piccoli ruminanti.

2.2. Se una delle malattie menzionate all'articolo 2.1 si dovesse diffondere in Italia, la Parte italiana fornirà tempestivamente alla Parte cinese le relative informazioni, incluso il nome della malattia, le coordinate geografiche e l'indirizzo delle aziende infettate, la specie e la quantità degli animali infetti e le misure adottate per

controllare la diffusione della malattia. Inoltre, la Parte italiana sospenderà senza indugio l'esportazione di seme dall'Italia alla Cina.

2.3. In base alle regole dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE), la Parte italiana ha un programma di controllo per la Bluetongue e la Parte italiana fornirà una mappa di zonizzazione disponibile al seguente sito internet https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/list_territoriRestrizione.

Articolo 3

3.1. La Parte italiana conferma che:

3.1.1 Il FA si trova in un'area libera dalla rabbia.

3.1.2 Il FA è esente da febbre della Rift Valley, stomatite vescicolare, emorragia epizootica dei cervi, Bluetongue, tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica da almeno tre (3) anni e non si sono verificati casi clinici di rinotracheite bovina infettiva, campilobatteriosi, tricomoniasi, anaplasmosi, malattia delle mucose (BVD / MD), paratubercolosi e leptospirosi negli ultimi due (2) anni (o nell'ultimo anno in caso di implementazione di una procedura di test / macellazione / disinfezione);

3.1.3 Durante un periodo di cinque (5) anni prima della prima raccolta di seme da esportare in Cina fino a sei (6) settimane dopo l'ultima raccolta del seme da esportare in Cina, tutti gli animali nel FA per l'esportazione di seme non hanno contratto la rabbia.

3.2. Tutti gli animali residenti nel FA, compresi i tori donatori e i tori teaser, sono regolarmente testati in conformità con la legislazione italiana e dell'UE.

3.3. Tutti gli animali residenti nel FA, compresi i tori donatori e i tori teaser, sono stati testati con risultati negativi, almeno trenta (30) giorni prima della raccolta del primo seme, secondo i requisiti del presente Protocollo.

3.4. In caso di comparsa di una delle malattie menzionate agli articoli 3.1.1 e 3.1.2 in un FA che esporta verso la Cina e che è stato registrato da entrambe le Parti, la Parte italiana informerà la Parte cinese e interromperà l'emissione di certificati sanitari per il seme bovino proveniente da questo centro.

Articolo 4

4.1. La Parte italiana trasmetterà alla Parte cinese un elenco di FA che producono seme bovino congelato da esportare in Cina e che soddisfano i requisiti del presente Protocollo.

4.2. La Parte cinese invierà un veterinario ufficiale per effettuare controlli per l'approvazione del FA. Il seme che verrà esportato in Cina proverrà da un FA approvato dalla Parte cinese.

4.3. I FA che esportano il seme in Cina sono:

4.3.1 Approvati dalla Parte italiana in base alla legislazione italiana e dell'Unione Europea e ai requisiti del presente Protocollo;

4.3.2 Supervisionati dalla Parte italiana;

4.3.3 Situati in aree incluse in un programma di sorveglianza nazionale condotto conformemente alle linee guida dell'OIE per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della Bluetongue; e

4.3.4 Conformi agli standard OIE per la produzione e il trattamento del seme.

Articolo 5

5.1. I tori donatori:

5.1.1 Devono avere tag identificativi unici e permanenti, sono stati registrati dalla Parte italiana e sono tracciabili;

5.1.2 Non sono mai stati usati per l'accoppiamento naturale e hanno almeno un anno d'età;

5.1.3 Sono nati in Italia o importati legalmente in Italia in conformità con le normative italiane e dell'Unione Europea finalizzate a impedire l'ingresso della Bluetongue e, prima della raccolta del seme, sono stati permanentemente in un FA per almeno sei (6) mesi, incluso il periodo di quarantena;

5.1.4 Sono nati dopo l'applicazione del divieto relativo ai mangimi per ruminanti (cioè dopo il 1° gennaio 2001) e quindi non sono stati nutriti con proteine di ruminanti o mangimi contenenti proteine di ruminanti vietate in Italia a seguito di tale divieto. Se importati, provenivano da Paesi con uno status di rischio BSE controllato o con uno stato di rischio BSE trascurabile;

5.1.5 Sono indenni dalle seguenti malattie genetiche: BLAD - Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (per la Holstein), malformazione vertebrale complessa (per la Holstein), SHGC - sindrome ipoplasia generalizzata capreoliforme (per la Montbéliarde), Brachispina (per la Holstein), Sindrome da carenza di zinco-simile (per la Pezzata Rossa Italiana), acromegalia (per la Pezzata Rossa Italiana), Aplotipo della Razza Bruna 2 (per la Pezzata Rossa Italiana), Aplotipo Fleckvieh 5 (per la Pezzata Rossa Italiana).

5.2. Sia i tori donatori che i tori teaser non presentano sintomi di malattie di cui agli articoli 2.1, 3.1.1 e 3.1.2 del presente Protocollo né 30 giorni prima della raccolta del seme né prima della spedizione del seme.

5.3. Il seme non proviene da tori donatori morti a causa di una malattia o da tori donatori positivi alla BSE.

Articolo 6

6.1 Tutti gli animali residenti nel FA, compresi i tori donatori e i tori teaser, sono sottoposti a test per le malattie elencate nell'Allegato con risultati negativi.

6.52. Se un toro donatore è risultato positivo a una delle malattie sopra menzionate in questo articolo, nessun seme raccolto da questo toro donatore sarà esportato in Cina e gli animali positivi saranno immediatamente rimossi e isolati dalla mandria.

Articolo 7

7.1 Ogni partita di seme sarà inserita in paillettes, sigillata e marcata sotto la supervisione del veterinario autorizzato dalla Parte italiana.

7.2 Per la conservazione saranno usati solo contenitori puliti e disinfettati e azoto non usato in precedenza.

Articolo 8

8.1. Il presente Protocollo può essere modificato per iscritto di comune intesa tra le Parti.

8.2. L'Allegato al presente Protocollo ne costituisce parte integrante.

Articolo 9

9.1. Entrambe le Parti possono porre fine in qualsiasi momento al presente Protocollo fornendo all'altra Parte un preavviso scritto di sei (6) mesi.

9.2. Il presente Protocollo acquista efficacia alla data della firma, rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine secondo quanto previsto al precedente comma.

Articolo 10

Questo Protocollo si applica anche al seme di bufalo.

Articolo 11

Tutti i costi relativi all'attuazione del presente Protocollo saranno sostenuti dalle Parti conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 12

Il presente Protocollo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 13

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum di Intesa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Fatto a Roma il 23 marzo 2019 in due originali, ciascuno in lingua italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo in inglese.

Per il Ministero della Salute della
Repubblica Italiana

Giulia Grillo

Per l'Amministrazione Generale delle
Dogane della Repubblica Popolare
Cinese

Li Ruiyu

ALLEGATO
TEST NECESSARI PER L'ESPORTAZIONE DI SEME BOVINO
DALL'ITALIA ALLA CINA

| Malattia | | Metodi e risultati |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1 | Tubercolosi bovina | Intradermotubercolinazione due volte l'anno con risultato negativo (metodo OIE) |
| 2 | Brucellosi bovina | Entro 30 giorni prima dalla prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme, ELISA o BBAT (metodo OIE) con risultati negativi |
| 3 | Leucosi bovina | Entro 30 giorni prima dalla prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme i linfonodi del bovino non sono gonfi e test AGID o ELISA con risultati negativi |
| 4 | Rinotracheite bovina infettiva | Entro 30 giorni prima dalla prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme test di neutralizzazione del siero (SN) (diluizione 1:2) o ELISA test con risultati negativi Oppure Tre paillettes di seme da ogni eiaculazione sono sottoposti a isolamento per il virus IBR o RT-PCR con risultati negativi. |
| 5 | Campylobacter fetus | Isolamento e coltura oppure test PCR due volte l'anno con risultati negativi. |
| 6 | Tricomoniassi | Coltura e esame microscopico diretto oppure test PCR due volte l'anno con risultati negativi. |
| 7 | Leptosirosi | Entro 30 giorni prima dalla prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme, test di micro-agglutinazione per sierotipi sejroe, ballum hardjo, pomona, canicola, grippotyphosa, e icterohemmorrhagiae, Bratislava e Tarassovi con risultati negativi. |
| 8 | Diarrea virale bovina (BVD) | Prima di essere ammessi nel FA i tori donatori sono stati sottoposti a: <ul style="list-style-type: none"> • un test di isolamento del virus o un test per l'antigene |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>del virus,</p> <ul style="list-style-type: none"> • e un test sierologico (sieroneutralizzazione SN oppure ELISA) per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi; <p>e</p> <p>Entro 30 giorni prima della prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme, i tori donatori sono stati soggetti a un test sierologico (sieroneutralizzazione oppure ELISA) per determinare l'assenza di anticorpi.</p> |
| 9 | <p>Bluetongue (per il seme raccolto dopo il 1 maggio 2006)</p> | <p>I tori donatori sono stati sottoposti a un test sierologico (AGID oppure sieroneutralizzazione oppure ELISA), con risultati negativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno ogni sessanta (60) giorni durante il periodo di raccolta, e • un test eseguito tra ventuno (21) e sessanta (60) giorni dopo la raccolta finale per questa spedizione; <p>oppure</p> <p>sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente (isolamento del virus o test PCR) con risultati negativi, su campioni di sangue raccolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'inizio e alla fine della raccolta del seme da esportare, • e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento virale) o almeno ventotto (28) giorni (test PCR) durante la raccolta del seme per questa spedizione. |
| 10 | <p>Virus di Schmallenberg (seme raccolto dopo il 1 giugno 2011)</p> | <p>I tori donatori sono stati sottoposti a un (1) test sierologico (sieroneutralizzazione oppure ELISA) eseguito tra ventuno (21) e sessanta (60) giorni dopo la conclusione della raccolta del seme da esportare con risultati negativi,</p> <p>e</p> <p>ogni partita di seme da esportare è stata testata individualmente per rilevare la presenza del genoma del virus di Schmallenberg dopo un'estrazione dell'RNA e</p> |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | un test RT-PCR, con risultati negativi. |
| 11 | Paratubercolosi | Entro 30 giorni prima della prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme, i tori donatori saranno sottoposti a test ELISA con esito negativo. |
| 12 | Febbre Q | Entro 30 giorni prima della prima raccolta del seme e 21-60 giorni dopo l'ultima raccolta del seme, test di fissazione del complemento oppure test ELISA con esito negativo. |